

# STATUTO



*(Disegno di Osvaldo Sazio)*

## **FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO CITTA' DI TIRANO**

“allegato A”

della deliberazione n. 07/08 del 13.02.2008

# STATUTO

## DELLA FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO CITTÀ DI TIRANO"- ONLUS

### PREMESSE

L'originaria Casa di Riposo è stata istituita in Tirano nel lontano 1896 per cura della Congregazione di Carità e su iniziativa del conte Filippo Salis, allora presidente. Contribuirono a costituire il patrimonio del nuovo Ente: i fondi derivanti dalla trasformazione del Monte Frumentario e di Pietà esistente in Tirano; la cospicua elargizione della Commissione Centrale di Beneficenza della Cassa di Risparmio di Milano; i fondi all'uopo destinati dai coniugi avvocato Giacomo Merizzi e signora Benedetta Sebregondi; le donazioni ed oblazioni di altri Enti e privati benefattori; una sottoscrizione pubblica fra i Tiranesi.

La Casa di Riposo, eretta in Ente Morale con Decreto Reale in data 31.08.1896, prese il nome di Ricovero di Mendicità e venne amministrata dalla Congregazione di Carità con gestione separata. Lo scopo dell'Istituto era quello di *far cessare l'accattonaggio nel territorio Comunale, ricoverando gli indigenti inabili al lavoro dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano parenti tenuti per legge al loro sostentamento, o che affetti da imperfezioni incurabili, non esigono un'apposita cura.*

Con provvedimento regionale n°VII/16370 del 13.02.2004 l'Ente è stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16/02/1990 ed ai sensi della L.R. n. 1/2003.

A seguito del suddetto provvedimento regionale di privatizzazione l'Ente è una fondazione privata disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

### **Art. 1**

#### **-Denominazione e Sede-**

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CITTA' DI TIRANO"- ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede legale a Tirano (SO) in via Giovanni Bertacchi n. 6.

Nel presupposto del legittimo godimento della qualifica tributaria di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, la Fondazione è tenuta a menzionare detta qualifica o l'acronimo ONLUS in ogni segno distintivo, in ogni comunicazione rivolta al pubblico e nella sua denominazione.

### **Art. 2**

#### **-Scopi istituzionali-**

L'Ente persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione ha per scopo l'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, riabilitativa ed educativa, in regime residenziale, semi-residenziale e diurno, con particolare riferimento alla tutela degli anziani che si trovino in condizioni di disagio.

In relazione a tali attività la Fondazione potrà:

a) istituire e gestire servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari necessari al fine di rispondere ai bisogni delle persone in stato di necessità o anziani autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, allestendo Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e case di riposo;

- b) organizzare ed erogare servizi, sia di carattere sanitario che sociale, nonché prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, fornendo, oltre alle normali prestazioni alberghiere, servizi di carattere culturale, ricreativo e riabilitativo;
- c) ampliare la cultura, addestrare, formare e aggiornare coloro che, a titolo professionale o di volontariato, prestano attività a favore della Fondazione;
- d) promuovere o partecipare ad attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori di attività in cui opera la Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
- e) partecipare, anche in fase di costituzione qualora lo ritenga opportuno, ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, aventi, direttamente o indirettamente, analoghi scopi;
- f) cooperare con enti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni;
- g) promuovere e sostenere le attività di volontariato che operano nel medesimo settore di attività;
- h) intraprendere ogni iniziativa atta al raggiungimento dei propri scopi quali, ad esempio: - stipulare ogni opportuno atto e contratto; - assumere mutui a breve o a lungo termine; - acquisire la proprietà o il diritto di superficie di immobili; - stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche per l'affidamento in gestione di parte dell'attività, ivi comprese quelle trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale.

La Fondazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Nel rispetto delle normative vigenti, la Fondazione svolge le proprie attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore dei cittadini residenti nel Comune di Tirano, delle persone nate nel Comune di Tirano ma non ivi residenti e dei cittadini residenti nel distretto della Comunità Montana Valtellina di Tirano.

La Fondazione persegue le proprie finalità a favore di coloro che hanno bisogno senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, censo, sesso, condizione sociale e politica.

La Fondazione concorre, per quanto di competenza, alla definizione della politica sociale sul territorio e dei relativi programmi di intervento, con riferimento ai piani socio-sanitari regionali e locali; concorre, altresì, con l'A.S.L. provinciale, la Comunità Montana Valtellina di Tirano, il Comune di Tirano e con eventuali altri soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di una rete di servizi, rivolti prioritariamente alle persone anziane, al fine di fornire risposte efficaci a bisogni diversificati.

Nel rispetto della libertà e della dignità della persona, le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più Regolamenti esecutivi predisposti e approvati da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione provvede, inoltre, alla redazione e approvazione della Carta dei Servizi al fine di stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservate agli ospiti.

### **Art. 3**

#### **-Patrimonio-**

Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

- dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 27.10.2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 24 del 29.10.2003, e successive variazioni ed integrazioni;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre attività impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;

- sopravvenienze attive e rendite non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Lombardia, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- ogni altro contributo ed elargizione a destinazione vincolata.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni del patrimonio, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità e devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 4** **-Mezzi finanziari-**

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- e) incassi derivanti dalla vendita dei beni mobili e immobili che compongono il patrimonio della fondazione.

I mezzi finanziari disponibili devono essere impiegati esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento dei suoi scopi.

#### **Art. 5** **-Partecipanti-**

Possono divenire partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire al patrimonio della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

I Partecipanti possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto e del Regolamento.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Partecipanti possono riunirsi in Assemblea per nominare i membri di loro spettanza nel Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Partecipanti viene comunque convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.

**Art. 6**  
**-Organi-**

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Direttore generale;
- d) Il Revisore contabile;
- e) I Comitati Tecnici.

**Art. 7**  
**-Presidente-**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento presieduta dal Consigliere più anziano di età, tra i propri membri con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori. La votazione avviene a scrutinio segreto.

A seguito di quattro votazioni infruttuose, avvenute in due riunioni diverse, intervallate da non più di tre giornate lavorative, si procederà all'elezione del Presidente tramite ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

Nel caso in cui il Presidente cessa dalla carica, ivi compresa quella di consigliere, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina del nuovo Presidente solo dopo che sarà stato in precedenza nominato il consigliere in sostituzione di quello uscente.

Il Presidente può essere revocato, a seguito di motivazione di sfiducia sottoscritta da almeno tre consiglieri, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nella medesima seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente appena eletto procederà alla nomina di un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Vice Presidente può essere revocato dal Presidente per giusta causa.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente le loro funzioni saranno assunte dal Consigliere più anziano di età.

**Art. 8**  
**-Compiti del Presidente-**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- f) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo in occasione della prima seduta dell'organo amministrativo successiva alla data di assunzione del provvedimento;

- g) curare i rapporti con gli altri enti e le autorità sviluppando ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione che svolga una attività inerente a quella della Fondazione;
- h) esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.

Le determinazioni del Presidente sono immediatamente esecutive, salvo, a pena di decadenza, la necessità di essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta utile successiva.

#### **Art. 9**

##### **-Consiglio di Amministrazione-**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente.

Al Consiglio Comunale di Tirano è riservata la nomina di n. 7 membri del Consiglio di Amministrazione i quali saranno scelti, in ragione della composizione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle minoranze.

Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato, fino alla concorrenza di n. 9 componenti, con persone designate dall'Assemblea dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ovvero del Consigliere più anziano d'età in caso di primo insediamento dell'organo.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge.

La carica di Consigliere, come pure quelle di Presidente e di Vice Presidente, sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

#### **Art. 10**

##### **-Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione-**

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso e sono rieleggibili.

Entro il suddetto termine di scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione deve essere predisposta ed effettuata la nomina dell'Organo Amministrativo.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino all'insediamento del nuovo organo. Durante le proroga può adottare solo provvedimenti di ordinaria amministrazione, nonché eventuali motivati provvedimenti indifferibili o urgenti.

#### **Art. 11**

##### **-Decadenza, revoca e cessazione dei Consiglieri-**

La decadenza degli amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 8 commi 13, 14 e 15 della L.R. n. 1/2003.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente, con apposita delibera e previa contestazione dell'addebito all'interessato.

A seguito delle dimissioni presentate da un Consigliere, l'organo amministrativo dovrà riunirsi al fine di prenderne atto e di deliberare gli opportuni provvedimenti.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

La revoca degli amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente statuto.

La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per revoca o per altre cause. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 12**

### **-Adunanze del Consiglio di Amministrazione-**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 3 Consiglieri o del Revisore contabile.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e mediante telefono o telegramma o telefax o internet almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con l'accettazione unanime dei presenti, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

## **Art . 13**

### **-Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-**

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le modifiche del presente Statuto sono assunte con la presenza di almeno sei dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di almeno cinque dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere j), l), q) , r) e w) del successivo art. 14 sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori.

Il Direttore Generale, con funzione di segretario verbalizzante, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante; qualora qualcuno degli intervenuti si allontani ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i funzionari o i tecnici invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

**Art. 14**  
**-Compiti del Consiglio di Amministrazione-**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) definire gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;
- b) verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;
- c) approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- d) approvare i Regolamenti della Fondazione e le relative modifiche;
- e) approvare il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e dalla relazione morale;
- f) predisporre la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio;
- g) approvare i piani e i programmi dell'Ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- h) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- i) approvare la dotazione organica della Fondazione e le relative variazioni, su proposta del Direttore Generale;
- j) nominare e revocare il Presidente della Fondazione;
- k) nominare il Direttore Generale ed il Vice Direttore, disciplinandone i rapporti con la Fondazione;
- l) deliberare in merito alla decadenza dei Consiglieri;
- m) autorizzare il Presidente a rappresentare la Fondazione in giudizio;
- n) designare i rappresentanti della Fondazione presso altre fondazioni, enti o istituzioni;
- o) deliberare in merito al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori per l'espletamento del loro mandato;
- p) deliberare in merito alla indennità di carica a favore del Revisore contabile;
- q) approvare convenzioni, accordi di programma e altre forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata, coordinata ed associata di funzioni e/o servizi;
- r) istituire nuovi servizi o ampliare quelli esistenti;
- s) approvare le tariffe e le rette relative ai servizi erogati;
- t) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione;
- u) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- v) nominare il Revisore contabile;
- w) accogliere le domande dei Partecipanti e revocarli.

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli indirizzi di gestione ed amministrazione della Fondazione e verifica i risultati ottenuti anche attraverso Conferenze di Servizio periodicamente promosse dal Consiglio stesso alle quali sono tenuti a partecipare tutti i funzionari della Fondazione.

**Art. 15**  
**-Il Direttore Generale-**

L'incarico di Direttore Generale, a tempo determinato, può essere conferito a personale dipendente in possesso del diploma di laurea, adeguata professionalità, documentate competenze gestionali, con esperienza direttiva nel comparto pubblico almeno triennale. Tale incarico, a tempo determinato, può essere conferito a personale non dipendente purchè in



possesso dei requisiti sopra citati ed esperienza dirigenziale quinquennale maturata nel settore pubblico o privato.

Nel caso in cui l'attribuzione delle funzioni di Direttore Generale sia stata effettuata a favore di un dipendente della Fondazione e successivamente non riconfermata, tale scelta non pregiudica il rapporto di lavoro del dipendente stesso con la Fondazione e, il Consiglio di Amministrazione, è tenuto a rivedere la dotazione organica in modo da assegnare il dipendente in parola ad un posto di adeguato contenuto professionale.

Spetta al Direttore Generale, nell'ambito dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati; studia e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività; esercita il potere di firma sulla corrispondenza.

Il Direttore Generale è capo del personale, coordina, verifica e controlla l'attività dei Responsabili dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, con esclusione delle competenze che la legge attribuisce in via esclusiva a determinate figure professionali.

Il Direttore Generale adotta gli atti che le leggi dello Stato e della Regione ed il presente Statuto non attribuiscono espressamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i verbali delle sedute.

I Consiglieri di Amministrazione non rispondono personalmente degli atti di pertinenza esclusiva del Direttore Generale.

Il Direttore rimane in carica per 5 anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore che sostituisca il Direttore qualora ciò si renda opportuno in ragione dell'incarico affidato al Direttore medesimo e nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Il rapporto di lavoro tra la Fondazione ed il Direttore Generale è regolato da apposito contratto.

Il trattamento economico sarà concordato tra le parti contraenti, tenuto conto della professionalità della figura individuata.

L'incarico di Direttore è compatibile con altri incarichi.

## **Art. 16**

### **-Revisione contabile-**

La revisione contabile della Fondazione è assegnata ad un Revisore.

Il Revisore deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il Revisore garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'Ente e redige apposita relazione inerente al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio. Può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione quantificata a norma di legge.

#### **Art. 17**

##### **-I Comitati Tecnici-**

I Comitati Tecnici sono composti da n. 3 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra gli amministratori e i dipendenti della Fondazione in possesso di una specifica competenza tecnica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

I Comitati Tecnici svolgono una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I Comitati sono convocati e presieduti dal proprio Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione.

#### **Art. 18**

##### **-Conferenze di Servizio-**

L'attività di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati ottenuti si esplica anche attraverso Conferenze di Servizio periodicamente promosse dal Consiglio di Amministrazione e alle quali sono tenuti a partecipare tutti i funzionari della Fondazione.

#### **Art. 19**

##### **-Servizio di tesoreria-**

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto Bancario di nota e comprovata solidità.

Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio e definisce la durata dell'incarico.

#### **Art. 20**

##### **-Norma contabile-**

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

L'Ente approva entro il mese di dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di maggio il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Gli adempimenti contabili dell'Ente sono disciplinati da apposito Regolamento.

#### **Art. 21**

##### **-Risultato della gestione-**

Gli eventuali utili di gestione, desunti dalla contabilità dell'Ente (bilancio di esercizio), dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione. E' fatto specifico divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**Art. 22**  
**-Norme sull'estinzione-**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Nel caso in cui lo scopo istituzionale sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione deve adeguare lo scopo istituzionale al fine di favorire ulteriori categorie di soggetti svantaggiati.

Qualora non sia possibile procedere al suddetto adeguamento, la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione della Fondazione ed a seguito della sua liquidazione, il personale ed i beni residui saranno trasferiti all'ente individuato ai sensi del successivo art. 23, che subentrerà all'Ente in ogni rapporto attivo e passivo.

**Art. 23**  
**-Norme sulla devoluzione del patrimonio-**

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto prioritariamente al Comune di Tirano per il perseguimento di servizi sociali o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

**Art. 24**  
**-Norme generali-**

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le disposizioni del libro I del Codice Civile e le norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 e successive eventuali modifiche ed integrazioni).

**Art. 25**  
**-Norme transitorie e finali-**

In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. al momento dell'adozione degli atti di trasformazione, rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Durante questo periodo può adottare solo provvedimenti di ordinaria amministrazione, nonché eventuali motivati provvedimenti indifferibili o urgenti.

Al personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato continuano ad applicarsi i Contratti Collettivi di Lavoro in essere alla data di adozione del presente Statuto.

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data del Decreto Regionale di approvazione.